

DICHIARAZIONI

IRAP 2015: l'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio

di **Federica Furlani**

Le **ditte individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria** possono determinare la **base imponibile Irap** seguendo uno dei seguenti metodi, tra loro alternativi:

- a **valori fiscali**, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/97;
- a **valori di bilancio**, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 446/97.

Ricordiamo che imprenditori e società di persone devono adottare il regime di **contabilità ordinaria** (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) se non rispettano determinati **limiti di ricavi**, individuati secondo il principio di competenza economica, conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:

- **400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi;**
- **700.000 € per chi svolge altre attività.**

Il rispetto o meno di tali soglie di ricavi deve essere verificata **in ogni periodo di imposta**: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale, ma possono comunque **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**.

Tornando alla determinazione della base imponibile Irap, il

c.d. metodo fiscale rappresenta il **metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l' **unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing**.

I **componenti rilevanti** **si assumono** secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali, **secondo la normativa delle imposte sui redditi**.

In **alternativa**, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come **differenza tra valore della produzione** (macroclasse A del conto economico) e **costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 "Costi del personale", n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 "Accantonamenti per rischi" e n. 13 "Altri accantonamenti").

L'opzione è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata** se l'impresa non opterà per la determinazione della base imponibile a valori fiscali e richiede l'obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. Anche l'eventuale successiva opzione per il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.

L'art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 è stato recentemente modificato dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, prevedendo che, **a decorrere dal periodo di imposta 2015**, **l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio vada esercitata direttamente nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**.

In precedenza era necessario presentare entro il 1° marzo dell'anno di riferimento l'apposito modello approvato con Provvedimento 31 marzo 2008.

A tal fine nel quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni, è stato inserito il **rigo IS35** che va compilato barrando una delle due caselle:

- **“opzione”** se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2015-2017;
- **“revoca”** se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012-2014 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2015-2017.

| Sez. VII Opzioni | IS33 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) | Opzione | Revoca |
|---------------------|---|---------|--------|
| | IS33 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |
| | IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |
| | IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) | Opzione | Revoca |

Per approfondire le problematiche delle dichiarazioni 2015 Persone Fisiche e delle Società ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: